

NUOVA LEGGE SULLA MONTAGNA

**Dal 20 settembre 2025
è in vigore la Legge n. 131/2025**

pensata per valorizzare e sostenere le zone montane, contrastare lo spopolamento e migliorare servizi e opportunità per chi vive e lavora in montagna



PER IL CAI E PER TUTTI GLI ESCURSIONISTI È IMPORTANTE IL COMMA 4 DELL'ART. 22

"Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici."

TRADOTTO IN PAROLE SEMPLICI:



Se ti fai male a causa di un tuo errore, quel danno non è responsabilità del gestore del sentiero.



Se inciampi perché non guardi dove metti i piedi



Se affronti un tratto oltre le tue capacità



Se ignori la segnalistica

Il principio alla base è chiaro:

La montagna deve essere curata e ben segnalata, ma non esisterà mai il rischio zero.

Una parte fondamentale della sicurezza dipende sempre da chi il sentiero lo percorre.

Con una responsabilità condivisa, l'esperienza diventa più sicura per tutti.

Art. 22 Attività escursionistica

Chiunque vada su un sentiero escursionistico è responsabile di sé stesso, risponde di ciò che gli accade mentre affronta le difficoltà connesse all'attraversamento di un ambiente impervio (questo include tutte le casistiche di caduta massi, aggressioni di fauna selvatica, frane, caduta alberi ed altri infortuni). La nuova norma sulla Montagna enuncia un principio importantissimo sulla **responsabilità civile di chi frequenta la montagna**, riconducendo la responsabilità all'escursionista e riducendo la responsabilità dei "gestori" della sentieristica. Ciò anche per (tentare di) porre limite al fenomeno della "montagna vissuta come Disneyland" da parte di certi turisti. Questo l'articolato di legge:

1. La legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, **promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici**, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori (...)
2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.
3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici** di cui al comma 2 del presente articolo **e i relativi codici di identificazione**, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.
4. **Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici.** Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.
5. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34, site nei comuni montani.

NOTA: nella norma sulla responsabilità nella fruizione escursionistica si cita l'articolo 1227 del Codice Civile (Concorso del fatto colposo del creditore): «Se il fatto colposo del creditore (escursionista) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore (escursionista) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza».